

POLIZZA EUROPEA

UNIT LINKED

*a premio unico e
a premio annuo costante*

Polizza collegata a Fondi Comuni di Investimento



TESTO CONTRATTUALE

SOMMARIO

GUIDA ALL'USO DEL SUO CONTRATTO

IL CONTRATTO parte II

I TERMINI PIÙ USATI parte III

NOTA INFORMATIVA pagg. 1-18

NORME CONTRATTUALI pagg. 19-32

- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE pag. 19
 - POLIZZA EUROPEA** UNIT LINKED
 - A PREMIO ANNUO COSTANTE (TARIFFA U30S) ED
 - A PREMIO UNICO (TARIFFA U32S)

 - REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI pag. 30
 - * **CU GIADA**
 - * **CU DIAMANTE**
-

GUIDA ALL'USO DEL SUO CONTRATTO

IL CONTRATTO

Conservi con cura questo *Testo Contrattuale* **POLIZZA EUROPEA UNIT LINKED a premio annuo costante ed a premio unico**, la *Proposta*, documento che attesta la stipulazione del Contratto e con il quale si dà corso alla Sua posizione assicurativa e la *Lettera Contrattuale di Conferma*, che riceverà dalla Commercial Union Vita S.p.A., nella quale è indicato il numero definitivo di Polizza a cui dovrà fare sempre riferimento e dove sono illustrate le diverse informazioni inerenti al Suo Contratto.

Nel Testo Contrattuale **POLIZZA EUROPEA UNIT LINKED a premio annuo costante ed a premio unico** sono indicate le Condizioni che regolano la vita del Suo Contratto, in particolare:

- la **NOTA INFORMATIVA**, che illustra le principali caratteristiche del Suo Contratto e descrive gli aspetti di maggiore rilievo delle Condizioni di Assicurazione e del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi;
- le **NORME CONTRATTUALI**, che comprendono:
 - * le **Condizioni di Assicurazione**: si riferiscono in modo specifico al Contratto da Lei sottoscritto: un Contratto a premio annuo costante o a premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi collegato ai Fondi Interni Assicurativi predisposti dalla Società per il presente Contratto (**Tariffe U30S - U32S**);
 - * il **Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi**: stabilisce le modalità di gestione dei Fondi Interni Assicurativi **CU GIADA** e **CU DIAMANTE**.

La scelta di investimento da Lei effettuata in uno od entrambi i Fondi Interni Assicurativi **CU GIADA** e **CU DIAMANTE**, avviene in base alle Sue decisioni al momento della stipulazione del Contratto; Lei potrà comunque richiedere il trasferimento di una parte o della totalità controvalore delle units in base alla Sua propensione alla diversificazione dell'investimento, da uno dei due Fondi Interni Assicurativi inizialmente scelti, all'altro Fondo Interno Assicurativo, predisposta dalla Società per il presente Contratto.

I TERMINI PIÙ USATI

Società: Compagnia di Assicurazioni - **Commercial Union Vita S.p.A.** - con la quale viene stipulato il Contratto;

Contraente: persona, fisica o giuridica, che stipula il Contratto e si impegna a pagare il premio. È titolare a tutti gli effetti del Contratto;

Assicurato: persona sulla cui vita è stipulato il Contratto. Può coincidere con il Contraente;

Beneficiario: persona, fisica o giuridica, cui spetta il pagamento della prestazione prevista;

Soggetto Abilitato: l'Agenzia/Broker presso cui è stato stipulato il Contratto;

Conclusione del Contratto: il Contratto si considera concluso dalle ore 24 del giorno in cui viene sottoscritta la Proposta da parte del Contraente e dell'Assicurato e viene versato il premio pattuito;

Data di decorrenza: data di perfezionamento del Contratto; in questo caso il secondo giorno di Borsa aperta successivo al giorno di ricevimento della Proposta da parte della Società;

Durata pagamento premi (solo per il Contratto a premio annuo): arco di tempo che il Contraente sceglie per il pagamento dei premi;

Durata del Contratto: periodo durante il quale il Contratto è in vigore, ovvero l'intera vita dell'Assicurato;

Piano di Versamento (solo per il Contratto a premio annuo): Piano che il Contraente decide al momento della sottoscrizione della Proposta, sulla base dell'importo del premio annuo costante e della durata del pagamento premi;

Premio annuo costante (solo per il Contratto a premio annuo): importo costante che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente alla Società;

Premio unico (solo per il Contratto a premio unico): importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società alla sottoscrizione della Proposta;

Premio relativo alla Garanzia Morte: importo che, convertito in numero di units, viene detratto mensilmente dal numero delle units accantonate nel Conto Units per la corresponsione del Capitale Caso Morte Aggiuntivo;

Versamento Aggiuntivo: importo che il Contraente ha facoltà di versare - in qualsiasi momento e fin dal giorno successivo alla data di decorrenza del Contratto - per integrare il suo Contratto;

Carenza: intervallo di tempo che intercorre fra la data di perfezionamento del Contratto e la piena efficacia della Garanzia Morte;

Units: quote dei Fondi Interni Assicurativi, nei quali vengono investiti, al netto delle spese, i versamenti effettuati dal Contraente;

Conto Units: conto in cui vengono registrate le Units possedute dal Contraente. Dal Conto Units si può verificare il numero delle Units possedute ad una determinata data;

Controvalore delle units: valore monetario delle units, ottenuto moltiplicando il numero di units, possedute dal Contraente ad una determinata data ed iscritte nel Conto Units, per il loro valore unitario (prezzo delle units) alla medesima data;

Fondo Interno Assicurativo: - Fondo - a cui possono partecipare persone fisiche o giuridiche - scelto dal Contraente tra quelli predisposti dalla Società al momento della sottoscrizione della Proposta, nel quale vengono fatti confluire - convertiti in numero di units - in percentuali stabilite dal Contraente, i versamenti effettuati dallo stesso. I Fondi Interni Assicurativi sono denominati: **CU GIADA** e **CU DIAMANTE**;

Spese: oneri a carico del presente Contratto, vengono calcolati sui premi annui costanti, sul premio unico – in base al tipo di Contratto scelto dal Contraente – e sugli eventuali versamenti aggiuntivi;

Sostituzione del Fondo Interno Assicurativo: possibilità data al Contraente di richiedere il trasferimento totale o parziale del controvalore delle units da uno dei due Fondi Interni Assicurativi inizialmente scelti, all'altro Fondo Interno Assicurativo tra quelli predisposti dalla Società per il presente Contratto;

Sospensione del pagamento dei premi (solo per il Contratto a premio annuo): facoltà offerta al Contraente, a determinate condizioni, di sospendere il pagamento dei premi;

Riattivazione (solo per il Contratto a premio annuo): facoltà offerta al Contraente, a determinate condizioni, di riprendere il pagamento dei premi delle annualità successive alla prima;

Riduzione (solo per il Contratto a premio annuo): facoltà offerta al Contraente, a determinate condizioni, di interrompere il pagamento dei premi pur mantenendo in vita il Contratto per il valore del capitale ridotto;

Riscatto totale: diritto del Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto e di chiedere la liquidazione del controvalore delle units possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell'eventuale penalità percentuale di riscatto;

Riscatto parziale: diritto del Contraente di chiedere la liquidazione del controvalore di una parte delle units possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell'eventuale penalità percentuale;

Opzione in Rendita Vitalizia: facoltà del Contraente di scegliere in alternativa al valore di riscatto totale maturato, la corresponsione di rate di rendita annua vitalizia rivalutabile;

Capitale Caso Morte: prestazione che la Società corrisponde ai Beneficiari designati in caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di validità del Contratto.

NORME CONTRATTUALI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA EUROPEA A PREMIO ANNUO COSTANTE ED A PREMIO UNICO

ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Con il presente Contratto, nei termini di cui alle Condizioni di Assicurazione, la Commercial Union Vita S.p.A. - di seguito definita Società - contro il versamento di premi annui costanti o di premi mensili costanti o di un premio unico, si impegna:

- a corrispondere ai Beneficiari designati, in caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di validità del Contratto, il Capitale Caso Morte come definito all'Art. 2 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO";
- ad investire i versamenti effettuati dal Contraente - al netto delle spese - in units di uno o entrambi i Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta.

ART. 2 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

CONTRATTO A PREMIO ANNUO

Il presente Contratto, prevede che in caso di decesso dell'Assicurato - in qualsiasi epoca esso avvenga, qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso e con i limiti indicati all'Art. 5 "LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA MORTE" - la Società corrisponda, ai Beneficiari designati, il Capitale Caso Morte ottenuto come somma dei seguenti due importi:

- a) controvalore delle units calcolato come prodotto del valore unitario delle units del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte della Società per il numero di units possedute alla medesima data. La richiesta di liquidazione deve essere corredata da tutta la documentazione necessaria - come indicato all'Art. 25 "LIQUIDAZIONI" che segue;
- b) Maggiorazione per la Garanzia Morte - Capitale Caso Morte Aggiuntivo - ottenuta moltiplicando il premio annuo costante ovvero 12 volte il

premio mensile - in caso di frazionamento mensile del premio - per i moltiplicatori indicati nella tabella che segue che variano in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso:

Età dell'Assicurato alla data del decesso	Moltiplicatori del Premio Annuo	Maggiorazione per la Garanzia Morte
fino a 40 anni	5,00	premio annuo * 5,00
da 41 anni a 60 anni	3,00	premio annuo * 3,00
da 61 anni a 74 anni	0,50	premio annuo * 0,50
da 75 anni ed oltre	0,05	premio annuo * 0,05

Il Capitale Caso Morte Aggiuntivo non potrà comunque superare l'importo di Euro 100.000,00. In caso di riduzione del Contratto, come indicato al successivo Art. 22 "RIDUZIONE", la Società non trattiene dal Conto Units il premio relativo alla Garanzia Morte di seguito definito e, in caso di decesso dell'Assicurato, corrisponde ai Beneficiari designati il solo controvalore delle units possedute alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso, calcolato come indicato al punto a).

CONTRATTO A PREMIO UNICO

Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell'Assicurato - in qualsiasi epoca esso avvenga, qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso e con i limiti indicati all'Art. 5 "LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA MORTE" - la Società corrisponda, ai Beneficiari designati, il Capitale Caso Morte ottenuto come somma dei seguenti due importi:

- a) controvalore delle units calcolato come prodotto del valore unitario delle units del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte della Società, per il numero delle units possedute alla medesima data. La richiesta di liquidazione deve essere corredata da tutta la documentazione necessaria come indicato all'Art. 25 "LIQUIDAZIONI" che segue;
- b) Maggiorazione per la Garanzia Morte - Capitale Caso Morte Aggiuntivo - pari all'1%

del controvalore delle units calcolato in base a quanto stabilito nel precedente punto a).

ART. 3 OPZIONE DI RENDITA VITALIZIA

Su richiesta del Contraente, al termine della durata pagamento premi o in epoca successiva per il Contratto a premio annuo o trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza per il Contratto a premio unico, il valore di riscatto totale può essere convertito in una delle seguenti forme:

a) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, da corrispondere vita natural durante dell'Assicurato

oppure

b) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, di minore importo, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente pagabile vita natural durante dell'Assicurato.

La conversione del capitale in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita non sia inferiore a 3.000,00 Euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

Le condizioni contrattuali, i coefficienti per la determinazione della rendita annua vitalizia rivalutabile di opzione e le modalità per la sua rivalutazione annuale sono quelli che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del capitale in rendita.

ART. 4 PAGAMENTO DEL PREMIO RELATIVO ALLA GARANZIA MORTE

Mensilmente dal Conto Units viene detratto da parte della Società il controvalore, convertito in numero di units, del premio ed relativo alla Maggiorazione per la Garanzia Morte.

Sia per il Contratto a premio annuo che per il Contratto a premio unico, tale premio è pari al prodotto:

- dei coefficienti indicati nella Tabella dell'Allegato A alle Norme Contrattuali, determinati in base all'età raggiunta dall'Assicurato alla ricorrenza annuale,
- per la maggiorazione per la Garanzia Morte calcolata secondo quanto definito ai punti

b) dell'Art. 2 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" che precede.

Tale importo, convertito in numero di units in base al valore unitario raggiunto alla ricorrenza mensile, viene detratto dal numero delle units accantonate nel Conto Units mensilmente.

La Maggiorazione per la Garanzia Morte resta in vigore fin quando la Società può detrarre mensilmente dal Conto Units il premio corrispondente e decade automaticamente nel caso in cui ciò non sia più possibile.

Solo per il Contratto a premio annuo la Maggiorazione per la Garanzia Morte decade anche in caso il Contratto sia stato ridotto; anche in questo caso la Società non tratterà più Conto Units il premio per la Garanzia Morte.

ART. 5 LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA MORTE

Le Maggiorazioni per la Garanzia Morte indicate ai punti b) dell'Art. 2 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" non vengono applicate qualora il decesso dell'Assicurato:

- a) avvenga entro i primi 6 mesi dalla data di decorrenza del Contratto;
- b) avvenga entro i primi 5 anni dalla data di decorrenza del Contratto e sia dovuta a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
- c) sia causato da:
 - dolo del Contraente o dei Beneficiari;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la Garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
 - incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
 - suicidio, se avviene nei primi 24 mesi dall'entrata in vigore del Contratto, o solo per il Contratto a premio annuo, trascorso questo

periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione del Contratto stesso.

La limitazione di cui al punto a) non viene applicata qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del Contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post - vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del Contratto;
- di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del Contratto, intendendosi per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso.

ART. 6 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Proposta, dalle presenti Norme Contrattuali, dal Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi, dalla Lettera Contrattuale di Conferma e dalle eventuali Appendici al Contratto firmate dalla Società stessa.

Per tutto quanto non espressamente qui regolato, valgono le Norme di Legge.

ART. 7 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Trascorsi 6 mesi dall'entrata in vigore dell'Assicurazione il Contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in mala fede.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

ART. 8 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso a condizione che il Contraente abbia versato:

- per il Contratto a premio annuo: il primo premio annuo o i primi 3 premi mensili in caso di frazionamento del premio;
- per il Contratto a premio unico: il premio unico;

e – unitamente all'Assicurato, se persona diversa – abbia sottoscritto la Proposta.

La data di conclusione del Contratto è stabilita alle ore 24 del giorno di sottoscrizione della Proposta stessa.

ART. 9 ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO E DECORRENZA

A condizione che sia stato effettuato il primo versamento, le prestazioni di cui all'Art. 2 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" sono operanti dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della Proposta.

La data di decorrenza viene indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma.

ART. 10 DURATA DEL CONTRATTO E DEL PAGAMENTO DEI PREMI

Il Contratto resta in vigore per tutta la vita dell'Assicurato e si estingue nei seguenti casi:

- morte dell'Assicurato;
- richiesta di riscatto totale;
- esaurimento delle units dal Conto Units.

Relativamente al solo Contratto a premio annuo la durata del pagamento premi è scelta dal Contraente ed è indicata in Proposta. La durata minima del pagamento premi è stabilita in 10 anni.

ART. 11 PREMIO

11.1 CONTRATTO A PREMIO ANNUO

Le prestazioni, sono garantite previo pagamento, da parte del Contraente alla Società, di un premio annuo costante.

L'importo minimo previsto per il premio annuo è pari a 1.200,00 Euro, e può essere versato in un'unica soluzione annuale o in rate mensili di 100,00 Euro ciascuna.

In caso di scelta di frazionamento mensile del premio, al momento della sottoscrizione della Proposta devono essere versate i primi tre premi mensili.

Il primo premio annuo, o i primi tre premi mensili – in caso di frazionamento mensile del premio – devono essere versati alla Società alla data di sottoscrizione della Proposta e vengono quietanzati direttamente sulla Proposta stessa.

A seguito del pagamento del primo premio annuo - o dei primi tre premi mensili in caso di frazionamento mensile del premio – la società invia al Contraente la **Lettera Contrattuale di Conferma**, le cui caratteristiche sono indicate all'Art. 14 "COMUNICAZIONI AL CONTRAENTE". Dalla seconda annualità o dalla quarta mensilità – in caso di frazionamento mensile del premio - i versamenti devono essere effettuati alle rispettive ricorrenze. A seguito di ogni versamento la Società invia al Contraente la **Lettera di Incasso Rata**, le cui caratteristiche sono indicate all'Art. 14 "COMUNICAZIONI AL CONTRAENTE".

11.2 CONTRATTO A PREMIO UNICO

Le prestazioni previste, sono garantite previo pagamento, da parte del Contraente alla Società, di un premio unico. Il pagamento del premio unico deve avvenire al momento della sottoscrizione della Proposta e viene quietanzato direttamente sulla Proposta stessa.

L'importo minimo previsto è pari a Euro 5.000,00.

A seguito del pagamento del premio unico la Società invia al Contraente la **Lettera Contrattuale di Conferma**, le cui caratteristiche sono indicate all'Art. 14 "comunicazioni al Contraente".

ART. 12 VERSAMENTI AGGIUNTIVI

Sia per il Contratto a premio annuo che per il Contratto a premio unico il Contraente ha la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi, fin dal giorno successivo della data di decorrenza del Contratto.

L'importo minimo di ciascun versamento aggiuntivo è pari a Euro 600,00 per il Contratto a premio annuo ed Euro 2.500,00 per il Contratto a premio unico e deve essere corrisposto dal Contraente al momento della sottoscrizione del **Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi** e viene quietanzato direttamente sul Modulo stesso.

Ciascun versamento aggiuntivo potrà confluire totalmente in uno solo dei due Fondi Interni

Assicurativi, ovvero in entrambi i Fondi Interni Assicurativi, con la stessa o diversa composizione percentuale rispetto alle scelte passate, sulla base della composizione percentuale indicata dal Contraente all'atto della sottoscrizione del relativo Modulo.

A seguito del pagamento del versamento aggiuntivo la Società invia al Contraente una **Lettera di Conferma Versamento Aggiuntivo**, le cui caratteristiche sono indicate all'Art. 14 "COMUNICAZIONI AL CONTRAENTE".

ART.13 PAGAMENTO DEI PREMI

Il primo premio annuo costante ovvero la somma dei primi tre premi mensili costanti in caso di frazionamento mensile del premio o il premio unico deve essere corrisposto al momento della sottoscrizione della Proposta con:

- assegno circolare/bancario;
- bonifico bancario a favore della Società;
- contanti (fino ad un importo massimo pari a Euro 1549,37).

Il pagamento del versamento aggiuntivo deve essere effettuato al momento della sottoscrizione del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi con:

- assegno circolare/bancario;
- bonifico bancario a favore della Società;
- contanti (fino all'importo massimo di Euro 1549,37).

Relativamente al solo Contratto a premio annuo tutti i successivi versamenti – dalla seconda annualità o dalla quarta mensilità – devono essere corrisposti, alle rispettive ricorrenze annuali o mensili e devono essere effettuati mediante procedura di addebito automatico su conto corrente del Contraente (procedura R.I.D.).

La Società, in caso di estinzione del conto corrente bancario, al fine di non ostacolare la prosecuzione del rapporto, provvede ad indicare al Contraente possibili diverse modalità di pagamento del premio.

ART.14 COMUNICAZIONI AL CONTRAENTE

A seguito del pagamento del primo versamento la Società invia al Contraente la **Lettera Contrattuale di Conferma** che contiene le seguenti informazioni:

- il numero di Polizza;

- la conferma dell'avvenuto ricevimento, da parte della Società, del primo versamento corrisposto;
- il premio investito alla data di decorrenza;
- la data di decorrenza del Contratto (che coincide con la data a cui il prezzo delle units si riferisce);
- la durata pagamento premi (solo per il Contratto a premio annuo);
- relativamente a ciascun Fondo Interno Assicurativo prescelto:
 - * il numero delle units acquistate a fronte del versamento effettuato;
 - * il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

A seguito del pagamento di ciascun versamento aggiuntivo la Società invia al Contraente la **Lettera di Conferma Versamento Aggiuntivo**, che contiene le seguenti informazioni:

- la conferma dell'avvenuto ricevimento, da parte della Società, del versamento aggiuntivo corrisposto;
- la data di perfezionamento del versamento aggiuntivo (che coincide con la data a cui il prezzo si riferisce);
- il versamento aggiuntivo investito alla data di perfezionamento;
- relativamente a ciascun Fondo Interno Assicurativo:
 - * il numero delle units acquistate a fronte del versamento effettuato;
 - * il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto;

Per il solo Contratto a premio annuo dalla seconda annualità o dalla quarta mensilità, in caso di frazionamento mensile del premio, per ogni versamento la Società invia al Contraente una **Lettera di Incasso Rata**, che contiene le seguenti informazioni:

- la conferma dell'avvenuto ricevimento, da parte della Società, dell'importo versato;
- il premio investito alla data di perfezionamento;
- la data di perfezionamento del premio (che coincide con la data a cui il prezzo delle units si riferisce);
- relativamente a ciascun Fondo Interno Assicurativo prescelto:

- * il numero delle units acquistate a fronte del versamento effettuato;
- * il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

Sia per il Contratto a premio annuo che per il Contratto a premio unico ad ogni ricorrenza annuale, la Società invia al Contraente una **Lettera di Informazione**, nella quale sono indicati:

- il numero delle units assegnate e il relativo controvalore all'inizio del periodo di riferimento;
- il dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nel periodo di riferimento e il relativo numero e controvalore delle units assegnate;
- il numero di units trattenute per la garanzia morte;
- il numero delle units assegnate e il relativo controvalore alla fine del periodo di riferimento.

Per periodo di riferimento si intende l'ultima annualità antecedente l'invio della Lettera di Informazione stessa.

ART. 15 CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO – REVOCA E RECESSO –

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di ripensamento entro trenta giorni dal momento della conclusione del Contratto.

Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare comunicazione alla Società tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta - al seguente indirizzo:

Commercial Union Vita S.p.A.

Viale Abruzzi 94

20131 Milano

e/o rivolgersi direttamente al Soggetto Abilitato.

REVOCA

Qualora la richiesta di ripensamento pervenga alla Società entro il giorno antecedente la data di decorrenza del Contratto, verrà revocata la Proposta e la Società, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, restituirà al Contraente l'intero premio corrisposto.

RECESSO

Qualora la richiesta di ripensamento pervenga alla Società dal giorno in cui il Contratto è entra-

to in vigore (decorrenza del Contratto) verrà effettuato il recesso del Contratto.

La Società, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, provvederà a rimborsare al Contraente il versamento effettuato, che verrà maggiorato o diminuito della differenza fra il valore unitario delle units del secondo giorno di Borsa aperto successivo al ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso ed il valore unitario delle stesse alla data di decorrenza moltiplicato per il numero delle units acquisite alla data di decorrenza.

La Società rimborserà al Contraente l'importo sopra calcolato al netto di una spesa pari a 50,00 Euro, trattenuta dalla Società a titolo di spesa di emissione del Contratto.

Art. 16 DESTINAZIONE DEI VERSAMENTI

Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta, effettua la scelta di uno o di entrambi i Fondi Interni Assicurativi ai quali viene collegata la quota dell'investimento.

I versamenti effettuati dal Contraente, al netto delle spese, sono investiti in units di ciascun Fondo Interno Assicurativo prescelto, nei termini di cui al Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi.

Le units acquisite sono iscritte nel **Conto Units** aperto dalla Società in relazione al Contratto.

Per la determinazione del controvalore delle units, vale quanto segue:

- relativamente al primo premio annuo o ai primi 3 premi mensili - in caso di frazionamento mensile - o al premio unico:
il controvalore delle units viene stabilito al prezzo del secondo giorno di Borsa aperta successivo a quello di ricevimento, da parte della Società, della Proposta, purché il versamento sia stato regolarmente corrisposto;
- relativamente agli eventuali versamenti aggiuntivi:
il controvalore delle units viene stabilito al prezzo del secondo giorno di Borsa aperta successivo a quello di ricevimento, da parte della Società, del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi, purché il versamento sia stato regolarmente corrisposto;
- relativamente ai successivi versamenti - dalla seconda annualità o dalla quarta mensilità - (solo per il Contratto a premio annuo):

il controvalore delle units viene stabilito al prezzo del giorno di incasso degli stessi.

Art. 17 VALORE UNITARIO DELLE UNITS

Il valore unitario delle units dei Fondi Interni Assicurativi viene determinato giornalmente dalla Società, ai sensi del Regolamento, e pubblicato sul quotidiano "IL SOLE 24 ORE". La Società si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle units dei Fondi Interni Assicurativi.

Nei giorni di calendario in cui – per qualunque ragione – non fosse disponibile il valore unitario delle units dei Fondi Interni Assicurativi, la Società considererà, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme Contrattuali, il valore unitario delle units quale risultante il primo giorno di Borsa aperta successivo.

Art. 18 SOSTITUZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente ha il diritto di richiedere alla Società, mediante il **Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi**, il trasferimento di una parte o della totalità delle units da uno dei due Fondi Interni Assicurativi precedentemente scelti, all'altro dei Fondi Interni Assicurativi tra i due gestiti dalla Società in relazione al presente Contratto.

Il controvalore delle units del Fondo Interno Assicurativo precedentemente scelto viene così trasformato in controvalore delle units del Fondo Interno Assicurativo scelto al momento della richiesta di sostituzione.

Il calcolo viene effettuato, al netto della spesa sotto indicata, in base al prezzo delle units del nuovo Fondo Interno Assicurativo, del secondo giorno di Borsa aperta successivo a quello di ricevimento, da parte della Società, del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi.

La nuova composizione percentuale viene indicata nel Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi.

La sostituzione può essere richiesta - dopo il periodo sopra precisato - in qualsiasi momento ed avviene alle condizioni che seguono:

- la prima sostituzione è gratuita;
- ogni sostituzione successiva ha un costo fisso pari a Euro 25,00.

La Società invia al Contraente una **Lettera di Conferma Sostituzione Fondo** che informa dell'avvenuta sostituzione del Fondo Interno Assicurativo ed indica per il vecchio ed il nuovo Fondo Interno Assicurativo:

- il numero di units vendute ed acquistate;
- il prezzo (valore unitario) e la data al quale è avvenuto il trasferimento;
- il controvalore del numero di units alla data di sostituzione.

Relativamente al solo Contratto a premio annuo tutti i versamenti futuri, convertiti in units, continueranno a confluire nei Fondi in base alla composizione percentuale dei Fondi Interni Assicurativi stabilita prima della data della sostituzione.

Qualora il Contraente volesse anche modificare la destinazione dei futuri versamenti dovrà compilare la sezione relativa all'Assegnazione dei Futuri Versamenti del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi.

ASSEGNAZIONE DEI FUTURI VERSAMENTI (SOLO PER IL CONTRATTO A PREMIO ANNUO)

Il Contraente ha la facoltà di richiedere alla Società di modificare la composizione percentuale di attribuzione ai due Fondi Interni Assicurativi scelta in precedenza con riferimento ai soli versamenti futuri.

La richiesta di modifica relativa ai futuri versamenti deve essere effettuata alla Società compilando la sezione relativa all'Assegnazione dei Futuri Versamenti del **Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi**, almeno sessanta giorni prima della ricorrenza anniversaria.

Ai Fondi Interni Assicurativi inizialmente scelti restano assegnate le competenze delle units acquisite sulla base della precedente composizione percentuale dei Fondi Interni Assicurativi.

ART. 19 SPESE

Le spese relative al presente Contratto, sono da applicarsi sull'importo dei premi annui o mensili sul premio unico e sugli eventuali versamenti aggiuntivi e sono così suddivise:

19.1 CONTRATTO A PREMIO ANNUO

Spesa fissa:

l'importo annuo complessivo è pari a:

- 25,00 Euro in caso di frazionamento annuale;
- 30,00 Euro in caso di frazionamento mensile.

Più precisamente, la spesa fissa, convertita in numero di units, viene detratta dal Conto Unit del Contraente, alla decorrenza del Contratto e ad ogni ricorrenza annuale.

Caricamento di gestione:

pari al 4,5%, dell'importo di ciascun versamento. Il caricamento di gestione viene applicato sui premi annui o sui premi mensili ed anche sugli eventuali versamenti aggiuntivi.

19.2 CONTRATTO A PREMIO UNICO

PREMIO UNICO

Spesa fissa: l'importo è pari a Euro 20,00;

Caricamento di gestione:

le units vengono acquistate al netto di un caricamento di gestione espresso in percentuale che, come indicato nella tabella che segue, decresce all'aumentare dell'importo del premio unico corrisposto. Tale caricamento di gestione viene applicato al premio unico al netto della spesa fissa:

Premio Unico	Caricamento
DA EURO 5.000 A EURO 16.000	4.00%
DA EURO 16.001 A EURO 26.000	3.00%
DA EURO 26.001 A EURO 52.000	2.00%
DA EURO 52.001 ED OLTRE	1.00%

VERSAMENTI AGGIUNTIVI

Caricamento di gestione:

le units vengono acquistate al netto del caricamento di gestione espresso in percentuale, già applicato all'importo del premio unico.

ART. 20 SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI (SOLO PER IL CONTRATTO A PREMIO ANNUO)

Nel caso in cui il Contraente sospenda il pagamento dei premi mensili costanti nei primi 12 mesi e non versi, nei successivi 6 mesi, tutti i premi mensili costanti arretrati, i premi mensili

costanti già corrisposti restano acquisiti dalla Società.

Il Contratto si intende così annullato e nulla è dovuto al Contraente o ad eventuali Beneficiari.

Qualora invece il Contraente sospenda il pagamento dei premi, pagato il primo premio annuo costante ovvero i 12 premi mensili costanti e trascorsi interamente 12 mesi dalla data di decorrenza del Contratto, questo rimane in vigore in base alle units possedute alla data di sospensione del pagamento degli stessi.

In questo caso è consentito:

- riprendere il pagamento dei premi, come indicato all'Art.21 "RIATTIVAZIONE", che segue;
- interrompere il pagamento dei premi, mantenendo il Contratto in vigore, libero da ulteriori premi, per la garanzia del capitale ridotto definito all'Art. 22 "RIDUZIONE", che segue;
- riscattare parzialmente o totalmente il Contratto, alle condizioni indicate all'Art. 23 "RISCATTO" che segue.

ART. 21 RIATTIVAZIONE (SOLO PER IL CONTRATTO A PREMIO ANNUO)

Il Contraente può decidere di riprendere il pagamento dei premi:

- se il Contratto è stato sospeso nei primi 12 mesi dalla stipulazione, lo stesso deve essere riattivato entro 6 mesi dalla scadenza della prima annualità o rata di premio non pagata con la corresponsione di tutti i premi arretrati, in caso contrario il Contratto si intende annullato;
- se il Contratto è stato sospeso dopo aver pagato interamente la prima annualità di premio e trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza, lo stesso deve essere riattivato entro 12 mesi dalla scadenza della prima annualità o rata di premio non pagata in caso contrario il Contratto viene ridotto e non è più possibile la ripresa del pagamento dei premi.

ART. 22 RIDUZIONE (SOLO PER IL CONTRATTO A PREMIO ANNUO)

Pagato il primo premio annuo costante ovvero i 12 premi mensili costanti e trascorsi interamente 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio

non pagata, il Contraente ha la facoltà di richiedere, per iscritto alla Società, la riduzione del Contratto, decidendo di non corrispondere ulteriori premi.

A seguito della riduzione il Contratto resta in vigore libero da ulteriori premi per il valore del Capitale ridotto.

In caso di successiva richiesta di riscatto il valore di riscatto coincide con il controvalore delle units possedute al momento della richiesta - calcolato al prezzo del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta del riscatto - al netto delle eventuali penalità percentuali di riscatto indicate alla tabella illustrata all'Art. 23 "RISCATTO" che segue.

In caso di riduzione del Contratto non è più possibile:

- riattivare il Contratto;
- sostituire i Fondi Interni Assicurativi;
- effettuare i versamenti aggiuntivi.

Dal momento della riduzione del Contratto la Società non trattiene più dal Conto Units il premio mensile relativo alla Garanzia Morte; in caso di decesso dell'Assicurato, viene corrisposta ai Beneficiari designati il solo controvalore delle units possedute alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione.

ART. 23 RISCATTO

Il Contratto prevede la facoltà, da parte del Contraente, di riscuotere interamente o parzialmente, il valore di riscatto maturato:

- per il Contratto a premio annuo, a condizione che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla data di decorrenza del Contratto e che sia stata pagata interamente la prima annualità di premio;
- per il Contratto a premio unico, già nel corso dei primi dodici mesi di vita del Contratto.

In caso di riscatto totale si ha l'estinzione anticipata della polizza; mentre in caso di liquidazione del valore di riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per la quota residua di capitale.

Per esercitare la sua scelta il Contraente deve compilare il Modulo di richiesta di liquidazione o inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Società nella quale indica la sua deci-

sione di riscattare totalmente o in parte il Contratto.

La Società corrisponde al Contraente il valore di riscatto - parziale o totale - al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto alla Società la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

RISCATTO TOTALE

Il valore di riscatto viene così determinato:

- il controvalore delle units da riscattare viene calcolato moltiplicando il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Società per il numero di units possedute alla medesima data;
- l'importo così ottenuto viene ridotto in base alle penalità di riscatto indicate nella tabella sotto riportata:

Mesi interamente trascorsi dalla data di decorrenza	Penalità di riscatto	
	Contratto a premio annuo	Contratto a premio unico
entro il 1° anno	non previsto	2,50%
nel corso del 2° anno	3,00%	2,00%
nel corso del 3° anno	2,00%	1,50%
nel corso del 4° anno	1,00%	0,50%
dal 5° anno in poi	nessuna penalità	

RISCATTO PARZIALE

La modalità di calcolo in caso di riscatto parziale è la medesima del riscatto totale.

Per il Contratto a Premio Annuo le penalità vengono determinate secondo i seguenti criteri:

- se il controvalore residuo del numero delle units rimanenti sul Conto Units, è pari o superiore al 50% della somma dei premi versati fino a quel momento: al controvalore delle units che si intendono riscattare non verranno applicate penalità di riscatto;
- negli altri casi: al controvalore delle units che si intendono riscattare verranno applicate le stesse penalità previste per il riscatto totale.

Per il Contratto a Premio Unico le penalità sopra indicate verranno moltiplicate per il controvalore delle units che si intende riscattare, ed il suo valore non deve risultare inferiore a Euro 25,00.

Per entrambi i Contratti il riscatto parziale può essere comunque richiesto a condizione che:

- tale valore, al lordo della tassazione prevista, sia non inferiore a Euro 2.500,00;
- il controvalore delle units residuo dopo il riscatto parziale sia almeno pari a Euro 2.500,00;
- la richiesta venga effettuata non più di una volta per ogni anno solare.

È necessario tener presente che l'interruzione volontaria del Contratto potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici ed il non pieno recupero da parte del Contraente della somma dei versamenti effettuati.

ART. 24 PRESTITI

Per il presente Contratto non è prevista l'erogazione di prestiti.

ART. 25 LIQUIDAZIONI

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Solo nel caso in cui l'Assicurato non coincida con il Contraente è necessario consegnare la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell'Assicurato stesso.

Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono essere:

- consegnate al Soggetto Abilitato, previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione - indirizzate comunque a Commercial Union Vita S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano -;
- ovvero
- inviate a Commercial Union Vita S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano - a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le liquidazioni vengono effettuate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria.

I 30 giorni vengono considerati dal momento in cui la richiesta di liquidazione arriva:

- al Soggetto Abilitato;

oppure

- alla Società, con invio a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata, distintamente per tipo di richiesta effettuata, dalla seguente documentazione:

IN CASO DI MORTE

- certificato di morte dell'Assicurato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- certificato medico indicante la causa del decesso;
- *se l'Assicurato (nel caso coincida con la figura del Contraente) NON ha lasciato testamento: **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio** in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro età e capacità giuridica;*
- *se l'Assicurato (nel caso coincida con la figura del Contraente) HA lasciato testamento: copia autenticata del testamento stesso ed **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio** nel quale sono indicati i suoi eredi legittimi, la loro età e capacità giuridica ed in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido;*
- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali Beneficiari minori od incapaci, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento, nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata;
- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o giuridicamente incapaci - sarà sufficiente compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Abilitato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori, dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
 - * copia di un valido documento di identità;
 - * fotocopia del codice fiscale;

- * dichiarazione sottoscritta dai Beneficiari con indicato il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B. ed A.B.I.;

IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO

- il Contraente dovrà semplicemente compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Abilitato. Solo nel caso in cui la richiesta di riscatto venga inviata a mezzo posta, il Contraente dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
 - * copia di un valido documento di identità;
 - * fotocopia del codice fiscale;
 - * dichiarazione sottoscritta dal Contraente con indicato il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B. ed A.B.I.;
- l'Assicurato (se persona diversa dal Contraente) al momento della presentazione della richiesta di riscatto, da parte del Contraente, dovrà sottoscrivere nel Modulo di richiesta di liquidazione la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio di tale richiesta a mezzo posta, sarà necessario che il Contraente invii anche copia di un valido documento di identità dell'Assicurato;
- nel caso di richiesta di riscatto parziale, la modalità di richiesta è la medesima del riscatto totale; il Contraente dovrà comunque indicare l'importo netto o lordo che intende riscattare nel Modulo di richiesta di liquidazione. Solo in caso di invio della richiesta di riscatto parziale a mezzo posta, tale indicazione dovrà essere inviata unitamente alla documentazione indicata in caso di riscatto totale;
- il Contraente dovrà indicare nel Modulo di richiesta di liquidazione l'eventuale scelta di opzione di conversione del valore del riscatto totale in rendita. Solo in caso di invio della richiesta di liquidazione a mezzo posta alla Società, sarà necessario che il Contraente invii una dichiarazione scritta relativamente a tale scelta;
- nel caso di scelta di conversione del valore di riscatto totale in una delle forme previste di rendita annua vitalizia, annualmente e per tutto il periodo di corresponsione della rendita, l'Assicurato dovrà sottoscrivere presso il Soggetto Abilitato, la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio della richiesta di liquidazione a mezzo posta, sarà necessario che

l'Assicurato invii ogni anno il proprio certificato di esistenza in vita.

La Società si riserva di chiedere, in entrambi i casi, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso la Sede della Società o del Soggetto Abilitato.

Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi di mora (tasso legale di interesse) a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Nel caso in cui non venga fornito il numero di conto corrente bancario dei soggetti aventi diritto alla liquidazione, ogni pagamento verrà effettuato presso la sede della Società o presso il Soggetto Abilitato.

ART. 26 CESSIONE, PEGNO, VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno e comunque vincolare il controvalore delle units.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, dietro comunicazione scritta del Contraente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al Contratto.

Nel caso di vincolo, l'operazione di riscatto, ed in generale l'operazione di liquidazione, richiede l'assenso scritto del vincolatario. Nel caso di pegno, l'operazione di riscatto, ed in generale l'operazione di liquidazione, deve essere richiesta dal creditore pignoratizio.

ART. 27 BENEFICIARI

La designazione dei Beneficiari fatta dal Contraente e riportata in Proposta può essere in qualsiasi momento modificata con comunicazione scritta del Contraente alla Società tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure mediante disposizione testamentaria.

La designazione dei Beneficiari non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte dell'Assicurato, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nel primo caso le operazioni di riscatto, pegno e vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

ART. 28 TITOLARITÀ DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Fermo restando che i versamenti effettuati dal Contraente, al netto delle spese, sono convertiti in numero di units, di ciascuno dei Fondi Interni Assicurativi prescelti, resta inteso che la titolarità dei Fondi Interni Assicurativi rimane di proprietà della Società.

ART. 29 DUPLICATO DELLA PROPOSTA

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'esemplare della Proposta del Contraente, lo stesso o gli aventi diritto, possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

ART. 30 IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto, sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

ART. 31 TRASFORMAZIONE

Il presente Contratto non può, in nessun caso, essere trasformato in altro tipo di Contratto.

ART. 32 ARROTONDAMENTI

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Società farà al Contraente e all'Assicurato ed ai Beneficiari saranno indicati con due decimali.

Quando necessario, l'arrotondamento della seconda cifra avverrà con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

ART. 33 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal Contratto.

NORME CONTRATTUALI

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI *CU Giada e CU Diamante*

ART. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

La Società ha istituito e controlla, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, la gestione di un portafoglio di valori mobiliari suddivisi e diversificati in due Fondi Interni Assicurativi, denominati *CU Giada* e *CU Diamante* che costituiscono patrimoni separati rispetto al patrimonio della Società e a quello di ogni altro Fondo dalla stessa gestito.

Il valore del patrimonio di ciascun Fondo Interno Assicurativo non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dalla Società per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in units del Fondo stesso.

Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta, sceglie uno o entrambi i Fondi Interni Assicurativi predisposti dalla Società.

ART. 2 SCOPO E CARATTERISTICHE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Lo scopo di ciascun Fondo Interno Assicurativo è di realizzare l'incremento delle somme conferite dai sottoscrittori di un Contratto espresso in units di uno o di entrambi i Fondi Interni Assicurativi.

La caratteristica principale di ciascun Fondo Interno Assicurativo è quella di investire gli attivi detenuti dalla Società, in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare, di diritto italiano, di diritto comunitario (U.E.) e/o di diritto estero (armonizzati ed autorizzati U.E.) - OICR che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento" e/o "SICAV" -.

ART. 3 PARTECIPANTI AI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

A ciascun Fondo Interno Assicurativo possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un

Contratto espresso in units di uno o di entrambi i Fondi Interni Assicurativi prescelti.

ART. 4 DESTINAZIONE DEI VERSAMENTI

Il Contraente decide, nel rispetto delle Condizioni di Assicurazione, di destinare i versamenti effettuati in units di uno o di entrambi i Fondi Interni Assicurativi denominati *CU Giada* e *CU Diamante*.

I capitali conferiti a ciascun Fondo Interno Assicurativo sono investiti dalla Società nel rispetto dei limiti previsti dai successivi Artt.5 e 6 del presente Regolamento.

ART. 5 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU GIADA

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno Assicurativo **CU GIADA** - valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti secondo quanto indicato nella tabella seguente:

Comparto	Minimo	Massimo
LIQUIDITÀ	0%	5%
COMPARTO MONETARIO	0%	10%
COMPARTO OBBLIGAZIONARIO/BILANCIATO	0%	60%
COMPARTO AZIONARIO	0%	55%

ART. 6 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU DIAMANTE

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno Assicurativo **CU DIAMANTE** - valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti secondo quanto indicato nella tabella seguente:

Comparto	Minimo	Massimo
LIQUIDITÀ	0%	5%
COMPARTO MONETARIO	0%	10%
COMPARTO OBBLIGAZIONARIO/BILANCIATO	0%	25%
COMPARTO AZIONARIO	0%	95%

ART. 7 COMMISSIONE DI GESTIONE

La commissione di gestione a favore della

Società è pari allo 0,50% annuo, ed è calcolata quotidianamente sul patrimonio netto di ciascun Fondo Interno Assicurativo.

ART. 8 VALORE UNITARIO DELLE UNITS E RELATIVA PUBBLICAZIONE

Il valore unitario delle units di ciascun Fondo Interno Assicurativo si ottiene dividendo il valore del patrimonio netto giornaliero del Fondo Interno Assicurativo per il numero delle units in cui è ripartito alla stessa data il Fondo Interno Assicurativo stesso.

Il valore del patrimonio netto giornaliero di ciascun Fondo Interno Assicurativo viene determinato in base alla valorizzazione – a valori correnti di mercato – di tutte le attività di pertinenza del Fondo stesso, al netto delle commissioni di gestione di cui all’Art. 7 del presente Regolamento.

Il valore unitario delle units, quale risulta dal prospetto giornaliero, viene pubblicato sul quotidiano finanziario “*Il Sole 24 ORE*” ovvero

su altro quotidiano a diffusione nazionale.

ART. 9 REVISIONE CONTABILE

Ciascun Fondo Interno Assicurativo è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all’Albo Speciale di cui all’Art. 161 del Decreto Legislativo n. 58 del 24/02/1998, che attesta la rispondenza di ogni Fondo Interno Assicurativo al presente Regolamento e certifica l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti, sulla base delle Riserve Matematiche, e il valore unitario delle units.

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Società redige il rendiconto della gestione di ciascun Fondo Interno Assicurativo; tale rendiconto, insieme alla relazione di revisione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione del Contraente presso la sede della Società dal primo aprile di ciascun anno con riferimento all’esercizio precedente.

ALLEGATO A)

COEFFICIENTI IN FUNZIONE DELL'ETÀ RAGGIUNTA DELL'ASSICURATO, PER IL CALCOLO DEL PREMIO MENSILE RELATIVO ALLA GARANZIA MORTE, PER EURO 1.000,00 DI CAPITALE ASSICURATO.

età	coefficienti	età	coefficienti	età	coefficienti	età	coefficienti
18	0,082	41	0,158	64	1,666	87	13,882
19	0,087	42	0,172	65	1,836	88	14,967
20	0,090	43	0,188	66	2,017	89	16,101
21	0,094	44	0,207	67	2,190	90	17,330
22	0,099	45	0,225	68	2,383	91	18,975
23	0,099	46	0,252	69	2,585	92	20,385
24	0,101	47	0,288	70	2,853	93	21,876
25	0,105	48	0,321	71	3,083	94	23,448
26	0,108	49	0,353	72	3,357	95	25,101
27	0,114	50	0,382	73	3,647	96	26,838
28	0,120	51	0,413	74	3,989	97	28,658
29	0,126	52	0,457	75	4,385	98	30,558
30	0,129	53	0,515	76	4,846	99	32,540
31	0,132	54	0,575	77	5,278	100	34,599
32	0,131	55	0,648	78	5,789	101	36,732
33	0,128	56	0,723	79	6,390	102	38,934
34	0,126	57	0,806	80	7,070	103	41,199
35	0,125	58	0,901	81	7,904	104	43,521
36	0,125	59	1,005	82	8,754	105	45,889
37	0,128	60	1,117	83	9,665	106	48,294
38	0,134	61	1,238	84	10,637	107	50,725
39	0,137	62	1,369	85	11,711	108	53,169
40	0,145	63	1,509	86	12,812	109	55,612

CONTRATTO A PREMIO ANNUO – ESEMPIO

- età dell'Assicurato alla ricorrenza annuale = 45 anni
- coefficiente per la determinazione del premio relativo alla Garanzia Morte = 0,225
- premio annuo costante = EURO 5.000,00
- moltiplicatore da applicare al premio annuo costante per la determinazione dell'importo relativo al Capitale Caso Morte Aggiuntivo = 3
- importo del Capitale Caso Morte Aggiuntivo = EURO: (5.000,00x3) = 15.000,00
- premio mensile relativo alla Garanzia Caso Morte Aggiuntiva = EURO: (15.000,00x0,225)/1.000 = 3,38
- valore ipotetico unitario delle units = EURO: 5,00
- units detratte mensilmente per la Garanzia Morte = EURO: 3,38 / 5,00 = 0,68

CONTRATTO A PREMIO UNICO – ESEMPIO

- età dell'Assicurato alla ricorrenza annuale = 45 anni
- coefficiente per la determinazione del premio relativo alla Garanzia Morte = 0,225
- controvalore delle units alla ricorrenza mensile = EURO 120.000,00
- percentuale da applicare al controvalore delle units per la determinazione dell'importo relativo al Capitale Caso Morte aggiuntivo = 1%
- importo del Capitale Caso Morte Aggiuntivo alla ricorrenza mensile = EURO: (120.000,00 * 1%) = 1.200,00
- premio mensile relativo alla Garanzia Caso Morte Aggiuntiva = EURO: (1.200,00 * 0,225)/1.000 = 0,27
- valore ipotetico unitario delle units = EURO 5,00
- units detratte mensilmente per la Garanzia Morte = EURO 0,027/5,00 = 0,054



Commercial Union Vita S.p.A.

Centro Direzionale Loreto - Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano - Tel. (02) 2775.1 - Fax (02) 2775.204

Capitale Sociale Euro 90.180.280,00 (i.v.) - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato N. 18240 del 28/7/1989 (Gazzetta Ufficiale N. 186 del 10/8/1989) - C.C.I.A.A. Milano al N. 1284961 - Iscritta al N. 284216/7265-16 Registro Società Tribunale Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 09269930153
La Società ha sede legale e sede sociale in Italia - Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano

COMPAGNIA DEL GRUPPO

